

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 GIU. 2001

=====

ADDI' **28 GIU. 2001**

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI:

STORACE-ROBILOTTA-VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 924

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI



Oggetto: PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

La Giunta Regionale

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la Decisione della Commissione n. 272 del 23 aprile 1998 relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE;

Visto il Decreto Ministeriale 8 aprile 1999 – Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000 avente per oggetto : “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle Encefalopatie spongiforme bovina (BSE);

Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2001 recante modifiche del D.M. 7 gennaio 2001;

Visto il Decreto Dirigenziale 19 febbraio 2001 recanti ulteriori modifiche al D.M. 7 gennaio 2001;

Vista la Decisione della Commissione UE del 29 novembre 2000, n.2000/764 sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della Decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 335 del 21.11.2000 convertito con Legge 16 Gennaio 2001 n. 3 recante “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuto di uniformare e sintetizzare le diverse disposizioni fin qui emanate dal Ministero della Sanità e dagli organi Comunitari, fornendo un quadro organico relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili sul territorio regionale;


Visto l'allegato tecnico predisposto, a tale scopo dagli uffici del Dipartimento del Servizio Sanitario Nazionale, e denominato, : PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI;

Ritenuto di approvare tale allegato , rimandando a quanto previsto dal Piano Nazionale Alimenti Animali per la parte relativa alla sorveglianza nel settore mangimistico ai fine della prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista l' articolo 17, comma 32, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

delibera



per le motivazioni in premessa citate che fanno parte integrante della presente deliberazione


1. di approvare l'allegato tecnico alla presente deliberazione denominato : PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI;
2. di rimandare a quanto previsto dal Piano Nazionale Alimenti Animali per la parte relativa alla sorveglianza nel settore mangimistico ai fine della prevenzione delle encefalopatie spongiforme trasmissibili;
3. di demandare all' Assessore alla Sanità l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni dell'allegato tecnico alla presente deliberazione qualora se ne presentasse la necessità a seguito di specifiche indicazioni del Ministero della Sanità o della stessa Unione Europea.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

04 LUG. 2001




**I PARTE BSE
PREMESSA**

Il sistema di sorveglianza epidemiologico per BSE codificato con il Decreto Ministeriale 7/1/00, è stato modificato dal Decreto Ministeriale 19.01.01 e dal Decreto Dirigenziale 19.02.01 per adeguarlo alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali successivamente emanate. Il sistema di sorveglianza è di fatto suddiviso in due "fasi", una passiva basata sulla segnalazione tempestiva all'autorità sanitaria competente di casi sospetti di BSE ed una attiva, basata sul controllo diagnostico effettuato sulle categorie di animali previste dalla normativa vigente. Per una efficace realizzazione del Piano è necessario l'intervento di più organismi a livello centrale e periferico che dovranno agire in modo coordinato per conseguire gli obiettivi prefissati.

OBIETTIVI DEL PIANO

- Prosecuzione del programma di sorveglianza epidemiologica per la BSE adottando e svolgendo tutte le attività previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- Efficace ed efficiente attuazione del sistema di "**sorveglianza passiva**" al fine di allinearsi con le segnalazione di "animali con sintomi clinici compatibili con BSE" agli altri Paesi UE, obiettivo da conseguire anche attraverso una capillare opera di sensibilizzazione dei veterinari liberi professionisti e degli allevatori;
- Aggiornamento dell'anagrafe degli impianti di produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi;
- Vigilanza presso gli Stabilimenti di produzione degli alimenti per ruminanti;
- Vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno, con tutti gli adempimenti previsti dall'art.7 D.M.San. 07/01/00;
- Campionamento dei tronchi encefalici in tutti i casi previsti dal D.M. San. 19.01.01 e dal Decreto Dirigenziale 19.02.01 come di seguito specificato:
 1. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi, se sottoposti a macellazione speciale d'urgenza ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera n) del Decreto L.vo 286/94 e succ. mod.;
 2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi di cui all'allegato 1 cap. VI punto 28, lettera c) del Decreto L.vo n.286/94 e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perché sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali, o perché presentano sintomi di patologie che possano rendere le carni non idonee al consumo umano);
 3. Tutti i bovini macellati per il consumo umano se di età superiore a 30 mesi;
 4. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi morti in allevamento, durante il trasporto, ma che non siano macellati per il consumo umano;
 5. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine animali.
- Programmazione di piani annuali di formazione e di aggiornamento per i Veterinari delle AA.SS.LL. e campagne di informazione sulla BSE, destinate agli allevatori di bovini e bufalini, da realizzarsi nell'ambito dell'attività di Educazione Sanitaria.

ORGANIZZAZIONE



Sono coinvolti nella realizzazione del Piano, il Servizio Veterinario Regionale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ed i Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. e le figure previste dal D.M. 7.1.00, ognuno per le proprie specifiche competenze.

E' necessario che tutte le figure coinvolte agiscano collaborando attivamente per la buona riuscita del Piano, non ultimo curando particolarmente la puntuale e precisa compilazione dei modelli destinati ad accompagnare i campioni previsti e quelli che costituiscono i flussi informativi dalle AA.SS.LL. all'I.Z.S. e alla Regione, che dovrà poi trasmetterli al Ministero della Sanità.

Ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., è affidato il compito di svolgere le ispezioni e gli accertamenti in applicazione del D.M. 07.01.00 e succ. mod., anche avvalendosi dell'apporto di Medici Veterinari liberi professionisti appositamente incaricati o autorizzati (ex art. 7 comma 5 D.M.7.01.00 e succ. mod.).

II PARTE SCRAPIE

Il Decreto Ministeriale 19.01.01 dispone un programma di sorveglianza diagnostica della Scrapie da attuare nel 2001.


Sono previsti criteri di scelta delle sottopopolazioni di ovicapri diversi da quelli del 2000 come di seguito riportato:

- Animali che presentano sintomi comportamentali o neurologici persistenti per un periodo minimo di 15 giorni e resistenti alla terapia;
- Animali moribondi che non presentano segni di malattie di natura infettiva o traumatica;
- Animali recanti altri sintomi di malattia grave e progressiva.

Il campione di encefali di ovicapri da esaminare deve comprendere quelli appartenenti ai soggetti di età superiore ai 12 mesi, prediligendo, dove possibile i capi più anziani.

I campioni attesi per la Regione Lazio tali da soddisfare il campione minimo nazionale sono 34, suddivisi per AA.UU.SS.LL. come indicato nella tabella allegata.


La suddivisione è stata operata in funzione della popolazione ovina presente sul territorio regionale e deve essere intesa come una indicazione di massima in grado di consentire il raggiungimento del numero minimo di campioni significativi previsti dal Ministero della Sanità; è evidente che l'arruolamento del capo all'interno del strategia di campionamento è in funzione dell'individuazione nel territorio di competenza e al mattatoio, di soggetti appartenenti alle categorie individuate dal D.M..



Allegato A

Tabella minima dei campioni attesi ai fini della Sorveglianza della Scrapie.

ROMA A	1
ROMA B	1
ROMA C	1
ROMA D	1
ROMA E	1
ROMA F	3
ROMA G	2
ROMA H	1
FROSINONE	3
LATINA	2
RIETI	3
VITERBO	15
TOTALE	38



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark